



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI
DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 30/11/2021 n. 60

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 - FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
ART. 5 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA.....	5
ART. 6 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	5
CAPO II – SOGGETTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO	7
ART. 7 - TITOLARE.....	7
ART. 8 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI.....	7
ART. 9 - DESIGNATO PRIVACY.....	7
ART. 10 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO.....	8
ART. 11 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI.....	8
ART. 12 - MODALITA' DI TRATTAMENTO.....	8
ART. 13 - CONSERVAZIONE DATI PERSONALI.....	9
ART. 14 - INFORMATIVA.....	9
ART. 15 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE.....	10
ART. 16 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO.....	10
ART. 17 - INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO.....	10
CAPO III - MISURE DI SICUREZZA	12
ART. 18 - MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI.....	12
ART. 19 - ACCESSO ALLA SALA DI CONTROLLO TECNICO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	13
ART. 20 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI.....	13
CAPO IV- COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATO	14
ART. 21 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO.....	14
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
ART. 22 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA.....	15
ART. 23 - COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	15
ART. 24 - NORMA DI RINVIO.....	15

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) il trattamento dei dati personali raccolti mediante gli impianti di videosorveglianza del Comune di Salsomaggiore Terme, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.
 - b) il trattamento dei **dati personali acquisiti mediante impianti di videosorveglianza** nell'ambito di accordi con soggetti pubblici e privati che possono concorrere alla realizzazione di specifici obiettivi di incremento e valorizzazione dei servizi di controllo del territorio, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza urbana integrata.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI.

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.

Principio di liceità:

il trattamento di dati personali effettuato attraverso Sistemi di Videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale di Salsomaggiore Terme sono investiti.

Principio di necessità:

i Sistemi di Videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi oppure ulteriori opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità:

Nel commisurare la necessità del Sistema di Videosorveglianza al grado di rischio concreto va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli Impianti di Videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti oppure inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare, parimenti, inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità:

gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno

oppure all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Regolamento UE", il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679;
 - b) per "Codice Privacy", il Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs 196/2003;
 - c) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e/o registrare immagini e/o suoni;
 - d) per "dato personale", qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (interessato), direttamente o indirettamente, raccolta mediante impianti di videosorveglianza;
 - e) per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - f) per "titolare del trattamento", il Comune di Salsomaggiore Terme, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
 - g) per "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica che tratta dei dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - h) per "Designato privacy", il responsabile di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali che opera sempre sotto la responsabilità del soggetto designante, nella fattispecie il titolare o il responsabile del trattamento;
 - i) per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica o giuridica preposta all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - j) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal Titolare o dal Designato Privacy se delegato dal Titolare stesso
 - k) per "interessato", la persona fisica, identificato o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
 - l) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal titolare, designati ed incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
 - m) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - n) per "Sala Controllo della Videosorveglianza" luogo fisico in cui insistono i terminali, quindi monitor, da cui è possibile visionare le immagini rilevate dalle telecamere;
 - o) per "Sala di controllo tecnico degli impianti di videosorveglianza", luogo fisico in cui insistono uno o più server destinati alla videosorveglianza, eventualmente corredati di monitor per la verifica della funzionalità, totale o parziale, dell'impianto di videosorveglianza.

ART.4 - FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali il Comune di Salsomaggiore Terme impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi, nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.
2. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Salsomaggiore Terme, anche mediante il sistema di letture targhe tramite le telecamere OCR, è finalizzato prioritariamente:
 - a) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale;
 - b) alla tutela dell'ordine e della sicurezza, con particolare riguardo alla quietà pubblica e della civile convivenza;
 - c) alla prevenzione di fenomeni che comunque comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
 - d) al controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela;
 - e) alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica o per finalità di protezione civile;
 - f) alla tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione;
 - g) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e sicurezza stradale;
 - h) a finalità di polizia amministrativa e ambientale;
 - i) alla tutela delle aree verdi e dei parchi giochi.
3. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, saranno utilizzati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i., e non potranno, conformemente, alle vigenti disposizioni in materia, essere impiegati per l'irrogazione automatica da remoto di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

ART. 5 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

1. Per finalità di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato:
 - a) dalla Polizia Locale presso la Sala Controllo della Videosorveglianza per il controllo del territorio.
 - b) dal gestore dell'immobile a tutela del patrimonio.È effettuato, altresì, presso le sedi dagli Istituti di Vigilanza appositamente autorizzati, dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione, nonché da società partecipate o altri enti individuati dal titolare del trattamento.
2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 6 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in

particolare del diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi dettati dal Regolamento UE di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
3. Il trattamento dei dati personali è lecito quando avviene nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per le specifiche finalità di cui all'art. 4. Deve avvenire, inoltre, nel rispetto delle disposizioni speciali prescritte per l'installazione e l'uso degli impianti di videosorveglianza.
4. In attuazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitatezza (c.d. "minimizzazione dei dati") gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati. E' garantita, inoltre, la periodica ed automatica cancellazione dei dati eventualmente registrati.
5. I dati sono trattati in modo da garantire una adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale.
6. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di Sistemi di Videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Salsomaggiore Terme ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 Febbraio 2009, n. 11, convertito nella Legge 23 Aprile 2009 n. 38 ai sensi del quale dispone che "per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico".
7. Per sicurezza urbana si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città. Gli Impianti di Videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune attengono specificamente ed in via principale alla tutela della sicurezza urbana ed all'eventuale presidio anche delle attività della polizia amministrativa.
8. L'attuale Sistema di Videosorveglianza è articolato come da elenchi suddivisi per tipologia (territorio e patrimonio), pubblicati sul sito internet del Comune e regolarmente aggiornata alle eventuali modifiche intervenute. Le postazioni v.d.s. e le varie dotazioni tecnologiche caratterizzate da sistemi di videoripresa possono perseguire, oltre alle finalità di cui all'art.4 del presente regolamento, funzioni di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell'autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia, ai sensi del D. Lgs 51/2018.
9. Il Sistema di Videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a Black List in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo.
10. L'eventuale utilizzo del Sistema di Videosorveglianza per finalità di prevenzione generale, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, deve essere oggetto di specifici accordi, in cui vengono disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità.

CAPO II – SOGGETTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO

ART. 7 - TITOLARE

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Salsomaggiore Terme, quale entità organizzativa complessa, rappresentato dal Sindaco.
2. Compete al titolare l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE, al Codice Privacy, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.
3. Compete al titolare la designazione dei soggetti Designati privacy nonché del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
4. Compete al titolare la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali come definito dall'art.28 del GDPR 679/2016, qualora il titolare decidesse di avvalersi, per quanto riguarda le mansioni di installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza, di un soggetto esterno.
5. Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.
6. Nel caso di accordi con altri organi istituzionali (Ministeri, Questure, Prefetture,) saranno individuati e nominati dal Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati, in relazione al complesso di operazioni di trattamento, ai quali dovrà essere consegnato copia del presente regolamento.

ART. 8 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

1. La gestione tecnica degli impianti è attribuita alla persona giuridica o fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo all'installazione e alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza, che assume il ruolo di responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza; La nomina è effettuata specificando i compiti affidati.
2. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura l'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza, anche tramite un amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto attuatore di cui all'articolo seguente.

ART.9 - DESIGNATO PRIVACY

1. Il Designato Privacy è responsabile degli adempimenti necessari per la conformità del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui abbia la diretta acquisizione e fruibilità. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.
2. Il Soggetto Designato Privacy effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

3. Il Designato privacy effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 10 - INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Sono incaricati del trattamento i soggetti interni all'Ente nominati dal Titolare, sulla base di capacità e affidabilità al fine di fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Designato privacy operante nell'area di appartenenza.
4. Per le modalità di accesso ai dati da parte degli incaricati si rimanda l'art 19 del presente regolamento.

ART. 11 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. L'impianto è costituito da telecamere fisse o mobili (OCR e di contesto) collocate in modo da non riprendere spazi privati.
2. Gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento consentono immagini con risoluzione in bianco e nero (OCR), mentre i video restituiscono filmati con risoluzione a colori (telecamere di contesto), specifiche tecniche che sono custodite dal Responsabile della Gestione Tecnica degli Impianti di Videosorveglianza.
3. Gli apparati possono essere dotati di brandeggio, zoom ottico e digitale, di infrarosso e collegati ad un centro di gestione e archiviazione di tipo digitale garantendo le immagini qualora sussistano condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale.
4. Per esigenze di sicurezza urbana e qualora l'amministrazione si doti di strumenti idonei, in relazione al verificarsi di particolari circostanze, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili posizionabili in aree del territorio comunale oppure montate su veicoli di servizio.
5. Per l'eventuale geolocalizzazione, le caratteristiche e la regolamentazione d'uso degli apparati esistenti si dovrà fare riferimento al Disciplinare delle Telecamere di Videosorveglianza.

ART. 12 - MODALITA' DI TRATTAMENTO

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, come specificato al successivo art. 13.
- 2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video e gestiti mediante software di video analisi che possono essere dotati di allarmi automatici.
- 3. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
- 4. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso unità di archiviazione dati digitali (server) appositamente dedicati.

ART. 13 - CONSERVAZIONE DATI PERSONALI

- 1. La conservazione di dati personali, informazioni e immagini raccolti mediante il sistema di videosorveglianza è limitata per ogni apparato, sulla base della designazione d'uso stabilita dall'Amministrazione Comunale di Salsomaggiore Terme ed è distinta in due fasce:
 - a) sino ad un massimo di 7 (sette) giorni dalla data della rilevazione, con cancellazione automatica dal sistema, così come previsto dall'art 6, comma 8 del D.L. 11/2009, fatte salve le eccezioni indicate;
 - b) sino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni per motivi di Ordine Pubblico e di consultazione delle Autorità Giudiziarie, ai sensi e nel rispetto del D. Lgs 51/2018 con cancellazione automatica dal sistema;
 - c) sino a un massimo di 72 ore, secondo le modalità definite dalle "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video", adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), e comunque non oltre 7 (sette) giorni, per ulteriori finalità, salvo specifiche e diverse prescrizioni normative.
- 2. Decorsi tali periodi i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
- 3. L'eventuale conservazione di dati personali, informazioni e immagini raccolti mediante il sistema di videosorveglianza per un periodo di tempo superiore a quello indicato al comma 1 lett. a) e b), è consentita solo su supporti digitali dedicati ad accesso controllato e per motivi di attività di Polizia Giudiziaria interna al Comando di Polizia Locale o su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria / Polizia Giudiziaria esterna al Comando, in relazione ad un'attività investigativa e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori 60 giorni, salvo diversa disposizione da parte dell'Autorità Giudiziaria. La cancellazione sarà effettuata a cura degli incaricati al trattamento dati.

ART. 14 - INFORMATIVA

- 1. Il Comune di Salsomaggiore Terme segnala il trattamento dei dati personali raccolti dagli impianti di videosorveglianza a mezzo di adeguata informativa, che può avvenire anche in forma semplificata, mediante il posizionamento di cartelli e/o l'impiego di altri mezzi di veicolazione informativa, tenuto conto delle specifiche finalità perseguite in base alla normativa vigente. Le caratteristiche tecniche dei cartelli nonché la loro disposizione sul territorio sono indicati nel Disciplinare delle Telecamere di Videosorveglianza.
- 2. Nel caso di informativa resa attraverso adeguata segnaletica permanente, la stessa può essere collocata prima del raggio di azione della telecamera oppure nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, in un formato e posizionamento chiaramente visibile.

3. Sul sito istituzionale del Comune sarà pubblicata l'informativa concernente le modalità e le finalità degli Impianti di Videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di esercizio del diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed al D.lgs. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

ART. 15 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

1. La comunicazione dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2-ter del Codice Privacy dalla preventiva comunicazione al Garante.
2. È, in ogni caso, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alle norme, alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria per finalità di accertamento e di repressione reati.
3. La conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare, dal designato privacy o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità, non costituisce comunicazione.

ART. 16 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono cancellati

ART. 17 - INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO

1. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, fatti salvi i soli casi di diritto soggettivo o interesse legittimo, debitamente documentati. Conseguentemente, previa richiesta scritta e adeguatamente motivata, potranno essere rilasciate copie digitali limitatamente a quanto non sia, anche solo potenzialmente, lesivo di diritti soggettivi o interessi legittimi altrui.
2. L'interessato ha diritto di ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, la conferma che un trattamento di dati personali è in corso o meno e, se è in corso, l'accesso ai dati e alle informazioni concernenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione.
3. L'interessato, inoltre, ha diritto di chiedere, **se** esigibile, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo ad un'autorità di controllo nonché, qualora i dati non siano stati raccolti direttamente presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sull'origine di provenienza.
4. Le informazioni sono fornite senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di

90 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste.

5. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
6. Il rilascio di copie delle registrazioni è assoggettato ad un contributo spese fissato annualmente dalla Giunta Comunale e tale tariffario risulta attivo anche oltre il 31 dicembre di ogni anno solare e comunque sino a nuova pronuncia dell'Amministrazione Comunale.
7. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente previa deposito di richiesta scritta debitamente motivata. Gli stessi dati, immagini e filmati possono essere inviati direttamente all'Autorità Giudiziaria competente qualora si renda necessario per applicazione dell'azione penale ed in tal caso l'accesso ai dati già trasmessi saranno soggetti al nulla osta preventivo dell'Autorità Giudiziaria.
8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato all'estrapolazione di dati, immagini, filmati, dovrà annotare sull'apposito registro data, ora ed operazione di estrazione di quanto richiesto e riversarlo su supporto digitale con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA

ART. 18 - MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Pertanto, i soggetti manutentori, attuatori e i soggetti terzi tecnicamente incaricati alle operazioni sugli impianti, devono ottenere idonea nomina in relazione alle mansioni a loro attribuite e limitarsi a rendere la propria prestazione solamente per la parte che riguarda il loro incarico.
2. Sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.
 - b) Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati, incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
 - c) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
 - d) adottare tutte le misure di sicurezza richieste e necessarie ai sensi dell'art.32, GDPR, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - e) quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, presentasse un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento è tenuto, così come definito dall'art.35, GDPR, a effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;
 - f) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere dei termini previsti;
 - g) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle citate operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - h) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice Penale;
 - i) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs);

- j) i locali destinati alla ricezione di dati, immagini e video devono essere muniti di idonea serratura non facilmente duplicabile e comunque in grado di garantire un sufficiente livello di sicurezza.

ART. 19 - ACCESSO ALLA SALA DI CONTROLLO TECNICO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'accesso alla Sala contenente gli impianti di videosorveglianza è consentito solamente ai soggetti indicati all'art 3 lettere f) - g) – h) – i) – j) e agli addetti alla manutenzione e alla pulizia dei locali a condizione della costante presenza di uno dei soggetti indicati dalle lettere h), i) e j).
2. Ogni soggetto autorizzato può accedere alla Sala contenente gli impianti di videosorveglianza mediante le chiavi consegnate ad personam che non potrà a sua volta cederle; Il Soggetto Designato Privacy dovrà verificare il possesso personale delle chiavi a cadenza regolare e previa registrazione in apposito registro e nel caso di smarrimento delle chiavi l'affidatario dovrà segnalarne prontamente la sparizione e l'Amministrazione Comunale di Salsomaggiore Terme dovrà provvedere rapidamente alla sostituzione delle serrature di accesso.

ART. 20 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI

1. L'accesso agli impianti e la visualizzazione delle immagini avviene ad una o più postazioni dedicate, anche al fine di assolvere alle esigenze manutentive.
2. In situazioni contingenti, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, la visualizzazione delle immagini può essere effettuata da postazioni posizionate esterne rispetto a quelle di cui al comma 1, ma solamente sotto il diretto controllo degli incaricati di cui all'art. 3 lettera f) g) i), j), della Polizia Locale o delle altre Forze dell'Ordine interconnesse.
3. L'accesso ai dati del sistema è consentito al Designato Privacy competente per area e agli incaricati muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile alla manutenzione tecnica degli impianti di videosorveglianza indicato all'art 3 lett. i).

CAPO IV- COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATO

ART. 21 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

1. Privati singoli o associati e soggetti terzi possono, previa accordo con il Comune di Salsomaggiore Terme, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante progetti di acquisto a loro carico di apparecchiature da impiegare per il controllo di spazi ed aree pubbliche anche antistanti gli edifici privati, poiché l'implementazione sia compatibile e sostenibile dal sistema esistente.
2. Non è ammesso alcun collegamento diretto o indiretto all'impianto di videosorveglianza da parte del soggetto proponente, né agevolazione per eventuali richieste di visione delle immagini, poiché la visualizzazione delle immagini, dei video e di tutti i dati raccolti possono essere trattati esclusivamente secondo quanto indicato all'art 12 del presente regolamento.
3. I progetti devono essere presentati al "titolare del trattamento" del Comune di Salsomaggiore Terme il quale, conferma o respinge, con opportuna motivazione, la possibilità di tale collaborazione, nonché l'interconnessione con il sistema di videosorveglianza comunale, previa valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
4. Gli impianti devono essere conformi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e pienamente compatibili ed integrabili con il sistema adottato ed in uso al Comune di Salsomaggiore Terme. Le caratteristiche minime dell'impianto devono essere tecnicamente avanzate e rispondenti alle innovazioni tecnologiche del settore comunque sono individuate dal "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza" sentito "l'incaricato alla manutenzione tecnica degli impianti di videosorveglianza".
5. La cessione al Comune è realizzata a titolo di piena proprietà con assunzione degli oneri conseguenti, compresa l'alimentazione e la manutenzione.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sono in carico ai proprietari dell'impianto, nonché ai lottizzanti.
7. La presenza delle telecamere deve essere segnalata mediante l'affissione di uno o più cartelli posizionati nelle vicinanze, conformi al modello indicato dal Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA

1. La visione e l'estrazione delle immagini da parte delle Forze di Polizia può essere realizzata mediante richiesta scritta e successivo ritiro del supporto digitale presso il Comando di Polizia Locale.
2. In luogo della richiesta di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, le Forze di Polizia possono acquisire direttamente la registrazione delle immagini conservate presso il Comando di Polizia Locale, nel qual caso è redatto apposito processo verbale di acquisizione

ART. 23 - COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio, con apposita deliberazione, valutata:
 - a) la possibilità di implementazione sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto esistente;
 - b) il parere tecnico della Polizia Locale o del Servizio Patrimonio a seconda della finalità;
2. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidono sul presente regolamento è demandato al Responsabile della Gestione Tecnica degli Impianti.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnalano tempestivamente ai Responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche e/o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.
4. La realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, l'implementazione, nonché gli interventi per il mantenimento in efficienza e aggiornamento anche tecnologico degli stessi sono approvati nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro le scadenze e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE, dal Codice privacy, dai provvedimenti del Garante per la protezione della Privacy in materia di videosorveglianza, nonché da ogni altra disposizione vigente in materia.